



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI  
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO  
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE  
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS  
AND ENVIRONMENT

# ANNO VI ANNALI 2018 DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

CHIARA PALAGIANO

La tranquillità violata. Il c.d. “*stalking* condominiale”





DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

DIRETTORE DEGLI ANNALI

Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli,  
Danila Certosino, Laura Costantino, Nicola Fortunato,  
Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo,  
Francesco Mastroberti, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano,  
Giuseppe Tassielli, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,  
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino,  
Gabriele Dell'Atti, Michele Indelicato, Ivan Ingravallo,  
Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,  
Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza,  
Paolo Pardolesi, Giovanna Reali, Umberto Salinas,  
Paolo Stefani, Laura Tafaro, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco

*Contatti:*

Prof. Nicola Triggiani

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici  
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Convento San Francesco

Via Duomo, 259 74123 Taranto, Italy

e-mail: [annali.dipartimentojonico@uniba.it](mailto:annali.dipartimentojonico@uniba.it)

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<http://edizionidjsge.uniba.it/>



SAGGI



CHIARA PALAGIANO

LA TRANQUILLITÀ VIOLATA.  
IL C.D. “*STALKING* CONDOMINIALE”\*

«Pace con Dio e con il vicino: così vuole il buon sonno. E pace anche col diavolo del vicino! Altrimenti ti si aggirerà per la casa, di notte».

Friedrich NIETZSCHE, *Così parlò Zarathustra*.

ABSTRACT

Il delitto di *stalking* condominiale rappresenta un problema imperversante nella realtà sociale e sarebbe necessaria una normativa specifica, idonea a tutelare la tranquillità personale che viene lesa a causa delle condotte perpetrate dallo *stalker*. Tale fenomeno deve essere analizzato anche alla luce del concetto di domicilio fornito dalla CEDU, secondo cui ogni persona ha diritto a godere delle comodità della propria abitazione, perché altrimenti si violerebbe l'art. 8 della Convenzione.

The crime of condominium stalking is a problem raging in the social reality and would require specific legislation, suitable to protect the personal tranquility that is harmed because of the conduct perpetrated by the stalker. This phenomenon must also be analyzed in the light of the concept of domicile provided by the ECHR, according to which every person has the right to enjoy the comforts of his own home, because otherwise it would violate the article 8 of the Convention.

PAROLE CHIAVE

Tranquillità personale / *stalking* condominiale / domicilio

Personal tranquility / condominium stalking / domicile

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Inquadramento della fattispecie. – 3. Differenze sussistenti con le contravvenzioni di cui agli artt. 659 e 660 cod. pen. – 4. La casistica giurisprudenziale. – 5. Quali forme di tutela per le persone offese?

1. I rapporti di vicinato diventano spesso oggetto di vicende di cronaca giudiziaria, quando uno o più condòmini non tollerano determinati comportamenti posti in essere da uno o più vicini abitanti in un medesimo stabile e, talvolta, iniziando da semplici contrasti e disaccordi si sfocia nell'area del penalmente rilevante, allorché vengano lesi beni giuridici protetti da norme incriminatrici. Più specificamente, tali beni giuridici sono la libertà morale e fisica, nonché la serenità psichica delle

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

singole persone, che devono essere garantite in relazione al diritto alla *privacy* e al rispetto della propria abitazione.

2. La Suprema Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con la sentenza n. 20895 del 25 maggio 2011 ha statuito che nell'ambito dell'art. 612 *bis* cod. pen. possa essere sussunto il delitto di atti persecutori nei rapporti di vicinato<sup>1</sup>. Difatti, è configurabile il reato di *stalking* condominiale allorquando un condòmino assuma un comportamento esasperante e maniacale nei confronti dei vicini di casa, che sia idoneo a determinare un grave e perdurante stato di ansia, frustrazione e paura, nonché a costringere loro a mutare le abitudini di vita<sup>2</sup>. Tali condotte possono identificarsi perfino in rumori oltremodo molesti realizzati nella consapevolezza della loro idoneità a causare uno degli effetti previsti dalla norma in esame.

Per la Cassazione si può raffigurare il reato di cui all'art. 612 *bis* cod. pen. anche se il soggetto agente semplicemente rivolga sguardi insistenti, intimidatori e minacciosi, tanto che il Giudice può disporre nella misura cautelare coercitiva il divieto di guardare la persona offesa<sup>3</sup>.

Ciò premesso, dalla disamina di detta norma emerge una possibile lesione al principio di legalità ed ai relativi corollari, ovvero sia al principio di precisione ed al principio di determinatezza<sup>4</sup>, dato che nell'alveo del reato di atti persecutori pos-

1. Cass. 25.5.2011, n. 20895, secondo la quale, tra l'altro «integra il delitto di atti persecutori (art. 612 *bis* cod. pen.), la condotta di colui che compie atti molesti ai danni di più persone, costituendo per ciascuna motivo di ansia, non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano diretti necessariamente ad una sola persona, quando questi ultimi, arrecando offesa a diverse persone di genere femminile abitanti nello stesso edificio, provocano turbamento a tutte le altre.». Difatti, nella fattispecie in parola la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che si possa dissertare di delitto di *stalking*, poiché quantunque l'autore del reato ha perpetrato le condotte integranti il reato di che trattasi solo nei confronti di talune donne dello stabile, pur tuttavia il suo atteggiamento ha generato nelle altre timore ed ansia, in quanto temevano di poterlo incontrare ogniquale volta facessero rientro a casa, tanto da mutare le loro abitudini di vita.

2. V. Cass. 28.6.2016, n. 26878.

3. Cass. 6.2.2015, n. 5664; Cass. 26.3.2010, ordinanza n. 11945.

4. Tuttavia sul punto si è espressa C. Cost., data udienza 7 maggio 2014, n. 172 ed ha asserito che «non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612-*bis* cod. pen. che disciplina il reato di atti persecutori, impugnato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., per violazione del principio di determinatezza. La fattispecie in esame si configura come specificazione delle condotte di minaccia o di molestia contemplate dagli artt. 612 e 660 cod. pen.; nel prevedere un'autonoma figura di reato il legislatore ha, infatti, ulteriormente connotato tali condotte, richiedendo che siano realizzate in modo reiterato e idoneo a cagionare almeno uno degli eventi indicati (stato di ansia o di paura, timore per l'incolumità e cambiamento delle abitudini di vita), al fine di circoscrivere la nuova area di illecito a specifici fenomeni di molestia assillante che si caratterizzano per un atteggiamento predatorio nei confronti della vittima. Il reato di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. non attenua, dunque, in alcun modo la determinatezza della incriminazione rispetto alle fattispecie di molestie o di minacce. [...] Inoltre, il ricorso a una enunciazione sintetica della norma incriminatrice, anziché alla analitica



sono essere ricondotti molteplici fenomeni, poiché non è possibile circoscrivere ad un'unica forma di manifestazione questo reato.

Il delitto di cui all'art. 612 *bis* cod. pen. è denominato «Atti persecutori», più frequentemente definito reato di *stalking*, richiamando il vocabolo anglosassone, dal verbo *to stalk*, tradotto “fare la posta”. Tale articolo è stato introdotto nel nostro Codice Penale soltanto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in Legge n. 39/2009, ma i fenomeni tutelati da questa norma purtroppo sono sempre esistiti. Pur tuttavia, precedentemente al succitato intervento legislativo vi erano varie norme incriminatrici, che in seguito sono state ritenute inadeguate ad apprestare una giusta assistenza e garanzia alle persone offese dal reato in parola, indi per cui si è ritenuto di tipizzare tale fattispecie in un'unica disposizione normativa, contenuta nell'anzidetto articolo del Codice Penale. Ciononostante, le perplessità inerenti alle singole condotte perpetrabili dal soggetto agente permangono, perché nella disposizione in questione si fa riferimento a determinate azioni reiterate nel tempo, che causano dei *sub*-eventi quali la molestia o la minaccia, che a loro volta producono l'evento finale<sup>5</sup>. Pertanto, in una visione di inquadramento specifico delle azioni ripetute nel tempo, idonee a determinare i *sub*-eventi caratteristici per la causazione dell'evento finale previsto dall'art. 612 *bis* cod. pen., con particolare riguardo all'ipotesi dello *stalking* condominiale, occorre evidenziare che i beni giuridici protetti dalla norma sono irrefutabilmente la libertà morale e fisica, nonché la tranquillità e la serenità mentale e la riservatezza della persona offesa<sup>6</sup>, vittima – se si vuole utilizzare un termine di uso criminologico – di *stalking*, tanto che detto reato è inserito al capo III del titolo XII, nella sezione dei delitti contro la libertà morale. Ciò si evince agevolmente dalla lettura del primo comma del suddetto articolo, a norma del quale è punito colui che causi «un perdurante e grave stato di ansia o di paura», ovvero ingeneri «un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva», o ancora costringa «lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita». In particolare, la libertà fisica può essere considerata più propriamente un bene indirettamente tutelato dalla disposizione in parola, qualora tutte le condotte analizzate di minaccia o di molestia dovessero aggravarsi e provocare delle circostanze peggiori.

enumerazione dei comportamenti sanzionati, non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza, purché attraverso l'interpretazione integrata, sistemica e teleologica, si pervenga, come nella specie, alla individuazione di un significato chiaro, intelligibile e preciso dell'enunciato.». Peraltro, il principio di determinatezza non esclude l'uso di formule elastiche. Sull'argomento v. Commentario breve al codice penale, 2017, 2092 ss.

5. Losappio, 2010, 872.

6. Cass. 7.3. 2011, n. 8832, secondo cui «è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell'equilibrio psicologico della vittima».

Peraltro in un contesto conflittuale, quale quello condominiale, è più consueto che ricorrano dei comportamenti molesti reciproci e si è ritenuto in giurisprudenza che l'esistenza degli stessi non escluda la penale responsabilità dello *stalker*, laddove quest'ultimo raggiunga una posizione di predominanza rispetto all'altro<sup>7</sup>. In fattispecie di tal tipo, in cui si è in presenza di un contesto di danno vicendevole, allorquando, ad esempio, il soggetto agente del reato di atti persecutori abbia denunciato in precedenza la persona offesa per un reato connesso o collegato, le dichiarazioni di quest'ultima devono essere analizzate alla luce dell'art. 192, co. 3, cod. proc. pen., mediante il riscontro di dati esterni.

Nella casistica giurisprudenziale è comune imbattersi in vicende che attengano a liti condominiali e, in genere, le azioni eseguite dall'autore del reato consistono in comportamenti maniacali esasperanti, insulti, minacce, uso di termini scurrili all'interno di uno stabile condominiale, sgarbi, frasi ingiuriose o diffamanti, lancio di sostanze più o meno pericolose e nel disturbo al riposo dei vicini di casa, che talvolta possono concludersi in vere e proprie tragedie, come la strage tristemente nota di Erba. È indubbio notare che tra queste condotte vi siano delle autonome fattispecie di reato, ma occorre comprendere quando le stesse possano determinare il più grave delitto di atti persecutori.

Infatti, dall'analisi accurata della disposizione esaminata risulta che trattasi di un reato abituale<sup>8</sup>, invero affinché si possa disquisire di atti persecutori è necessario che le condotte incriminate di minaccia o di molestia debbano essere reiterate, quindi ripetute nel tempo. Nondimeno, con la recentissima sentenza numero 104 del 3 gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha sostenuto che la condotta persecutoria posta in essere dal soggetto agente possa avere una brevissima durata, finanche di una sola giornata, purché sia idonea a concretizzare uno dei tre eventi alternativi enunciati dalla norma<sup>9</sup>. Questa prospettiva – seppur prevista per un caso di atti persecutori perpetrati da un uomo nei confronti di una donna – sembra mal conciliabile con l'ipotesi dello *stalking* condominiale, rientrante nel medesimo articolo 612 *bis* cod. pen.. Esaminando la questione criticamente si nota che è arduo supporre una fattispecie di *stalking* condominiale che si esaurisca in un unico giorno. È un'impostazione mercé la quale si confluisce in uno scenario scarsamente definito,

7. Cfr. Cass. 14.11.2013, n. 45648; Cass. 11.2.2014, n. 6384.

8. Cass. 7.3.2014, n. 23485.

9. Cfr. Cass. 3.1.2018, n. 104; Cass. 17.2.2017, n. 186486; Cass. 13.6.2016, n. 38306. La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che è pacifico «come sia configurabile il delitto di atti persecutori anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto (anche nell'arco di una sola giornata), a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice».

motivo per cui si prospettano possibili violazioni del principio di precisione della norma, dal momento che nell'art. 612 *bis* cod. pen. possono essere fatti rientrare casi molto diversi tra loro e i vari arresti giurisprudenziali, che tentano di chiarificare la disposizione in commento non sempre si armonizzano con le differenti ipotesi congetturabili.

D'altra parte, i singoli comportamenti analizzati distintamente potrebbero, al contrario, non costituire reati, ma la pluralità delle reiterate condotte commissive, omogenee o eterogenee tra loro, deve essere idonea ad ingenerare uno degli eventi alternativi previsti dall'art. 612 *bis* cod. pen.

3. Orbene, è necessario altresì specificare che vi è una correlazione tra il delitto di atti persecutori e la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., eminentemente denominata «Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone», ma occorre delineare le dovute differenze. L'ultima norma è volta a tutelare la tranquillità pubblica, quella personale e l'ordine pubblico, ma è anche tesa a garantire una serenità alle persone e a salvaguardare l'ambiente, quindi è diretta a incriminare tutte quelle fattispecie che causino il cosiddetto inquinamento acustico<sup>10</sup>. Tali beni giuridici sono tutelati anche a livello internazionale dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che garantisce all'art. 8 il diritto al rispetto della vita privata e familiare, della casa e della corrispondenza. Invero, in numerose sentenze della CEDU sono affrontati casi relativi all'inquinamento acustico in relazione al concetto di domicilio<sup>11</sup>. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha sancito che ogni individuo ha diritto a godere delle comodità della propria abitazione, perché altrimenti vi sarebbe violazione del predetto art. 8<sup>12</sup>, a meno che le interferenze non

10. Losappio, 2015, p. 19.

11. CEDU, *case Chis v. Romania*, 9 settembre 2014, *application* 55396.07, in cui si legge: «La Cour rappelle que l'article 8 de la Convention protège le droit de l'individu au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. La Convention ne reconnaît pas expressément le droit à un environnement sain et calme, mais lorsqu'une personne pâtit directement et gravement du bruit ou d'autres formes de pollution, une question peut se poser sous l'angle de l'article 8 (*Hatton et autres c. Royaume-Uni* [GC], n° 36022/97, § 96, *Recueil* 2003-VIII; *Martínez Martínez c. Espagne*, n° 21532/08, § 39, 18 octobre 2011, et, a contrario, *Moreno Gómez c. Espagne*, n° 4143/02, § 53, *CEDH* 2004-X)».

12. Cfr. CEDU, *case Hatton and others v. United Kingdom*, 8 luglio 2003, *application* 36022.97; CEDU, *case López Ostra v. Spain*, 9 dicembre 1994, *application* 16798.90. «The Court held that Article 8 could include a right to protection from severe environmental pollution, since such a problem might "affect individuals' well-being and prevent them from enjoying their homes in such a way as to affect their private and family life adversely, without, however, seriously endangering their health"»; «in *Guerra and others v. Italy* (judgment of 19 February 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-I), which, like *López Ostra*, concerned environmental pollution, the Court observed that "[the] direct effect of the toxic emissions on the applicants' right to respect for their private and family life means that Article 8 is applicable" (p. 227, § 57)».

siano prescritte specificamente dalla legge<sup>13</sup> e, ad ogni modo, i ricorrenti devono provare che eventuali rumori invadenti abbiano superato la soglia minima consentita<sup>14</sup> o, al più, che loro abbiano subito un danno alla salute<sup>15</sup>.

Si deve dare contezza della circostanza per la quale la legge delega n. 67 del 2014 aveva previsto la depenalizzazione di taluni reati in illeciti amministrativi e tra questi vi era l'art. 659 cod. pen.; pur tuttavia, il decreto legislativo del 15 gennaio 2016 n. 8, emanato in attuazione della delega della suddetta legge, non ha contemplato tale contravvenzione tra le ipotesi depenalizzate. Ad ogni buon conto, occorre rilevare che questa intenzione legislativa porta ad avere una certa titubanza dal momento che, qualora il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone fosse stato depenalizzato, la condotta tipizzata sarebbe rimasta «indesiderata, deviante, meritevole di sanzione e meritevole di repressione»<sup>16</sup>. Per i motivi dianzi esposti e in considerazione del fatto che l'inquinamento acustico non può – e non deve – essere considerato una forma di inquinamento inferiore rispetto alle altre<sup>17</sup>, una mera sanzione amministrativa sarebbe stata del tutto insufficiente ed incapace di salvaguardare il bene giuridico tutelato dalla norma analizzata. Ciò posto, la depenalizzazione, laddove fosse avvenuta, avrebbe comportato un fenomeno paradossale ed irragionevole per il quale i giuristi avrebbero potuto fare in modo che condotte prima punite con la pena prevista per la contravvenzione *ex* art. 659 cod. pen. rientrassero nell'alveo del più grave delitto di atti persecutori

13. CEDU, *case Flamenbaum and others v. France*, 13 dicembre 2012, *application* 3675/04 e 23264/04.

14. CEDU, *case Mileva and others v. Bulgaria*, 25 novembre 2010, *application* 43449.02–21745.04.

15. CEDU, *case Frankowski and others v. Poland*, 11 ottobre 2011, *application* 25002.09.

16. Losappio, 2015, 24, *op. ult. cit.* (*cit.* da Naucke, 1984, 203; *cit.* da Paliero, 1998, 75).

17. Losappio, 2015, 23, *op. ult. cit.*; De Smedt, 1986, 17, a parere dei quali già nel libro verde del 1996 si aveva il riscontro per cui l'inquinamento acustico è ritenuto di inferiore rilevanza rispetto ad altre problematiche ambientali. In realtà, «il rumore è insidioso, non devastante», motivo per il quale spesso si giunge all'assuefazione dello stesso, che con il passare del tempo porta a delle complicazioni. Pertanto, emerge che un'eventuale depenalizzazione della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. in illecito amministrativo avrebbe potuto finanche far sì che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condannasse l'Italia per la violazione dell'art. 8 della Convenzione, che tutela il *right to privacy and respect home*. Difatti, nel *case of Moreno Gómez v. Spain*, 16 novembre 2004, *application* 4143.02, la CEDU ha asserito che vi sarebbe lesione dell'art.8 della Convenzione allorché le autorità nazionali non dovessero adottare tutte quelle misure finalizzate alla tutela dei cittadini dall'inquinamento in questione. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha, altresì, aggiunto che alla luce della suddetta disposizione il concetto di domicilio deve essere inteso in senso lato, facendovi rientrare finanche il diritto di ogni individuo di non subire alterazioni psicofisiche derivanti dall'esterno, che non consentano di godere appieno della propria abitazione. Per di più nella recente sentenza relativa al *case of Cuenca Zarzoso v. Spain*, 16 gennaio 2018, la CEDU ha ribadito che «*after the Moreno Gomez judgment (Moreno Gómez v. Spain, no. 4143/02, ECHR 2004-X), the EU issued the Directive 2006/12, which in its Article 4 § 1(a) regulates pollution which causes "a nuisance through noise or odours".*»

di cui all'art. 612 *bis* cod. pen. alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto il cosiddetto *stalking* condominiale<sup>18</sup>. Per tutto quanto detto è auspicabile che il legislatore preveda forme di tutela più consone ed adeguate alla fattispecie in parola, atteso che il fenomeno anzidetto avrebbe comportato, altresì, conseguenze in collisione con l'ottica deflattiva e del risparmio dei costi, tanto ambite dalle ultime riforme<sup>19</sup>.

È indubbio che l'inquinamento acustico sia uno dei dilemmi maggiori allorché si possa disquisire di *stalking* condominiale, anche in considerazione della portata interpretativa del concetto di domicilio fornita dalla CEDU nei termini sopraindicati e, a tal proposito, si deve richiamare la legge quadro sull'inquinamento acustico, eminentemente la L. 447/1995, la quale sottolinea che i rumori comportano un danno alla salute, tutelata dalla Costituzione all'art. 32.

Pertanto, è imprescindibile tracciare la linea che separi nettamente le condotte rientranti nella contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. e quelle, invece, che possano essere sussunte nel delitto di atti persecutori. Semplicisticamente si può ritenere che il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ricorra qualora i rumori eccedano la normale tollerabilità e siano idonei a tormentare un numero indeterminato di persone, ma non ogni rumore o schiamazzo può essere considerato *stalking* condominiale<sup>20</sup>. Difatti, si configura il delitto di cui all'art. 612 *bis* cod. pen. laddove un soggetto dovesse porre in essere nei confronti di altri condòmini, o anche di un solo condòmino, delle condotte esacerbanti, quali anche – ma non solo – rumori insistenti, configuranti un vero e proprio disegno persecutorio, tali da provocare un continuo stato di agitazione e un mutamento delle abitudini di vita della persona offesa<sup>21</sup>, talché gli atti persecutori in condominio non possono configurarsi per delle mere liti condominiali, né possono limitarsi a dei trambusti irritanti.

Lo stesso dicasi per la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 660 cod. pen.,

18. Cfr. sull'argomento Losappio, 2015, 24, *op. ult. cit.*; Donini, 2000, 1655, secondo cui una «forte eliminazione di norme incriminatrici, per es. contravvenzionali, non implica affatto che i precetti la cui violazione viene da esse sanzionata, restino penalmente irrilevanti: di regola si tratta di fattispecie-avamposto che precisano in modo molto tassativo un disvalore di azione»; Bonini, 2003, 503; Castronuovo, 2003, 277; Cass. 26.9.2013, n. 39933.

19. Losappio, 2015, 25, *op. ult. cit.*

20. Cass. 12.4.2017, n. 18416; Cass. 18.12.2015, n. 49983; Cass. 14.10.2013, n. 45616; Cass. 29.11.2011, n. 47298. Si è specificato che «la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare.».

21. Cass. 28.6.2016, n. 26878, *cit.*

rubricata «Molestia o disturbo alle persone», che anche deve essere distinta dal delitto in esame, atteso per di più che la Cassazione ha specificato che «in tema di molestia o disturbo alle persone, la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. che mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l'offesa alla quiete privata, integra fattispecie distinta, autonoma e concorrente rispetto al reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis cod. pen. in cui non viene assorbita per la diversità dei beni giuridici tutelati.»<sup>22</sup>.

Per cui è imprescindibile tratteggiare con sufficiente precisione le diversità sussistenti tra disposizioni che hanno degli elementi in comune, ma che al contempo presentano delle disegualianze rilevanti, perché si potrebbe cadere nell'assurdità di far sì che ogni rumore, fracasso o disturbo al riposo delle persone di un condominio sia ritenuto *stalking* condominiale.

4. Viene considerato *stalker* colui che si apposti in vari luoghi dello stabile abitato, pronunciando parole ingiuriose o formulando minacce, fino a determinare ansia e timore nella persona offesa, così da condizionarla a cambiare le proprie abitudini di vita, per esempio variando il percorso per tornare a casa pur di non incontrare il persecutore, accertandosi continuamente che non sia presente nelle scale o nel portone, evitando di far uscire dall'appartamento da soli i propri figli minorenni o decidendo di non ricevere più ospiti per imbarazzo e disagio, «trasferendo in altra parte della propria abitazione la stanza adibita a camera da letto, prendendo in seria considerazione la possibilità di cambiare abitazione.»<sup>23</sup>. Il delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen. ricorre anche allorché un condòmino abbandoni escrementi davanti alle porte di ingresso, provochi danni alle autovetture dei propri vicini, ascolti la radio o la televisione ad alto volume, immetta lettere anonime dal contenuto discutibile nella cassetta della posta<sup>24</sup>. Il cosiddetto *stalker* potrebbe perpetrare a danno dei condòmini vari atteggiamenti esasperanti, quali anche versare liquidi da un balcone ad un altro o nelle parti comuni dell'edificio, per mero dispetto o per provocazione. Laddove tali sostanze dovessero essere dannose, si potrebbe prendere in considerazione la contravvenzione concernente il getto di cose pericolose, perché i due reati potrebbero anche concorrere se dovessero essere sussistenti tutti gli elementi costitutivi di entrambi, ma non si può disquisire automaticamente di atti persecutori in condominio per il semplice fatto che un condòmino abbia posto in essere la fattispecie *ex art.* 674 cod. pen..

Lo *stalker*, al fine della configurazione del delitto in questione, deve volonta-

22. Cass. 14.5.2014, n. 19924. In senso conforme, Cass. 24.3.2016, n. 12528.

23. T. Padova, Ufficio G.I.P., ordinanza 15.2.2013, n. 1222.

24. Cass. 9.4.2014, n. 26589.

riamente continuare nella propria metodica azione di molestia e disturbo, nonostante le numerose lamentele dei condòmini e, per la consumazione del reato di atti persecutori è sufficiente che le condotte poste in essere abbiano un effetto destabilizzante sull'equilibrio psicologico della persona offesa<sup>25</sup>. Inoltre, si deve ineluttabilmente considerare il clima di odio, ostilità, avversità e rivalsa acceso dal soggetto agente nel contesto conflittuale condominiale<sup>26</sup>.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza depositata il 9 maggio 2018, n. 20473<sup>27</sup> ha acclarato che sia trascurabile il movente dell'azione del soggetto agente del delitto di atti persecutori, qualora sia correlato ad esigenze lavorative o all'esercizio del diritto di proprietà.

Non sempre sono chiare però le intenzioni dello *stalker* condominiale e ciò fa comprendere come sia arduo provare il dolo generico richiesto per la configurazione del delitto analizzato, che prevede la rappresentazione dell'evento e la volontà di porlo in essere, perché, talvolta, nell'ampio novero delle fattispecie di atti persecutori attuabili in condominio, potrebbe accadere che un condòmino assuma dei comportamenti esasperanti ripetuti nel tempo, senza un vero e proprio disegno criminoso e persecutorio e si sia semplicemente rappresentato come seriamente possibile la verifica di almeno uno degli eventi alternativi disciplinati dall'art. 612 *bis* cod. pen. ed abbia, ciononostante, deciso di agire, accettando il rischio. A tal proposito, si potrebbe disquisire di dolo eventuale, al fine della realizzazione del delitto di *stalking*, in casi di tale portata, anche se la dottrina non è unanime nel riconoscere questa forma di dolo relativamente al suddetto reato<sup>28</sup>.

5. È necessario soffermarsi su quali forme di tutela possano essere garantite alle vittime dello *stalking* condominiale.

Laddove dovessero ricorrere i presupposti previsti dal codice di rito, il Giudice ben potrebbe disporre una misura cautelare personale coercitiva, tuttavia nell'ambito degli atti persecutori in condominio non è di facile individuazione. Infatti, è doveroso chiedersi se effettivamente vi sia una misura cautelare davvero idonea a tutelare la persona offesa da tale reato, atteso che il Magistrato deve adottare la misura in ossequio ai criteri di scelta predisposti dall'art. 275 cod. proc. pen., per cui la stessa «deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata».

25. Cass. 8,5,2014, n.18999.

26. T. Torino18,5,2016. Nel caso di specie i condòmini dello stabile hanno perpetrato delle azioni vessatorie nei confronti di una coppia omosessuale, da poco trasferita nell'immobile, al fine di far sì che costoro lasciassero l'abitazione.

27. Cass. 9,5,2018, n. 20473.

28. Cfr. Commentario breve al codice penale, 2017, *op. loc. ult. cit.*

Per quanto attiene la misura cautelare di cui all'art. 282 *ter* cod. proc. pen., concernente il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, v'è da dire che qualora dovesse essere applicata relativamente a casi di atti persecutori in un condominio, ne discenderebbero talune perplessità, in quanto di fatto verrebbe ordinato al persecutore di allontanarsi dal luogo in cui la persona offesa lamenta le continue e ripetute molestie, ovvero sia il condominio e, in tal modo, gli si imporrebbe di allontanarsi dalla sua abitazione privata.

Di conseguenza, il più delle volte il Giudice dispone mediante ordinanza l'applicazione della misura *ex* art. 282 *bis* cod. proc. pen., ossia l'allontanamento dalla casa familiare, con l'eventuale prescrizione di non avvicinarsi ad alcuni luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa se vi dovessero essere esigenze di tutela relative all'incolumità di quest'ultima. Difatti, un'interpretazione estensiva e sistematica della norma consente che essa possa essere applicata anche a casi in cui la persona offesa non coabiti, o non abbia coabitato, con il soggetto agente. Peraltro, tale ermeneutica giova al presunto *stalker*, perché se si attuasse un'esegesi più restrittiva si dovrebbe concludere stabilendo l'applicazione di misure cautelari più stringenti come quella *ex* art. 283 cod. proc. pen., vale a dire il divieto di dimora<sup>29</sup>. Nondimeno quest'ultima misura cautelare personale coercitiva è prevista per precludere al soggetto agente di vivere nel comune di dimora abituale. Al contrario, con la stessa non si può vietare di accedere in specifici edifici, infatti per questa fattispecie è previsto l'art. 282 *bis* cod. proc. pen. nei termini suesposti<sup>30</sup>.

È inconfutabile che l'applicazione della misura cautelare comporti problemi non indifferenti in uno scenario di *stalking* condominiale, allorché si ordini all'indagato/imputato di abbandonare la propria abitazione, imponendogli quindi di trasferirsi altrove. Spesso tali misure vengono violate e, in caso di trasgressione, l'art. 276 cod. proc. pen. prevede che il Giudice possa disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave.

Occorre rilevare, altresì, che il Giudice potrebbe anche condannare l'imputato, ma concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, qualora ne ricorrano i presupposti, o potrebbe accadere che il reato si estingua per prescrizione o, ancora, che a fronte di una sentenza di condanna del Giudice di primo grado la pena successivamente non venga eseguita.

Infine, si deve dare contezza del fatto che alle volte i soggetti che arrecano fastidio nei termini sopraindicati, più o meno volontariamente ed in modo ripetuto, sono persone che soffrono di disturbi mentali, come schizofrenia, alienazione o

29. T. Milano, Ufficio G.I.P., ordinanza 10.12.2012.

30. Cass. 2.4.5.2010, n. 19565.



disturbi dissociativi, pertanto in questi casi se dovesse essere accertato il vizio totale di mente, ai sensi dell'art. 88 cod. pen. il soggetto agente non sarebbe imputabile, in quanto incapace di intendere e volere.

A fronte di quanto enunciato emerge che sovente le vittime di *stalking* condominiale rimangono prive di una vera e propria tutela da parte del legislatore ed occorrerebbe urgentemente una disciplina mirata per arginare tale fenomeno, sempre più dilagante in questi ultimi anni, a salvaguardia dei rapporti interpersonali in una società moderna spesso conflittuale<sup>31</sup>.

31. A Roma è stato istituito il primo comitato anti-*stalking* condominiale, fondato dalla Prof. ssa Rita Fossatelli, che ha realizzato una manifestazione il 9 maggio 2018 in Piazza Monte Citorio per chiedere ai parlamentari di prevedere una disciplina apposita al fine di tutelare la sicurezza e la tranquillità nella propria abitazione. I manifestanti hanno portato un cartellone recante la scritta: «Signori onorevoli, ricordate che tale piaga sociale uccide e non solo psicologicamente! Approvate con urgenza la legge dello *stalking* condominiale!».

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Commentario breve al codice penale. (2017). *Breviaria Iuris* fondati da Cian G. e Trabucchi A. – Crespi, Stella, Zuccalà – a cura di Forti, Seminara, Zuccalà. Padova: CEDAM. *Wolters Kluwer*, ed. VI, pp. 2092–2110.
- De Smedt M. (1986). *Éloge du silence*. Parigi: Édition Albin Michel.
- Naucke W. (1984). *Überdeklaratorische, scheinbare und wirkliche Entkriminalisierung*. GA.
- Bonini S. (2003). Fattispecie “complementari” inutile “doppione” di norme penali più generali. *Dir. pen. proc.*
- Castronuovo D. (2003). Le “dimensioni parallele” tra codice e leggi complementari. *Dir. pen. proc.*
- Donini M. (2000). Per un codice penale di mille incriminazioni: progetto di depenalizzazione in un quadro del “sistema”. *Dir. pen. proc.*
- Losappio G. (2010). Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di “Atti persecutori” “Stalking the Stalking”. *Dir. pen. proc.*, 7/2010.
- Losappio G. (2015). Depenalizzazione, tranquillità personale e inquinamento acustico. L’art. 659 e la delega per la depenalizzazione delle contravvenzioni del c.p.. *Dir. pen. cont.*
- Paliero C.E. (1998). Le alternative alla tutela penale: l’illecito amministrativo, in G. Borré–G. Palombarini (a cura di), *Il sistema sanzionatorio penale e le alternative di tutela*. Milano: Franco Angeli